



CITTÀ DI POTENZA

N. 19/2017 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

PRESCRIZIONI PER INCONTRO DI CALCIO POTENZA-NOCERINA DEL 12/02/2017

IL SINDACO

ACQUISITA

la nota di protocollo Cat.A/4/17/Gab.del 8 febbraio 2017, prodotta dalla Questura di Potenza, che ha richiesto di disporre, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA – NOCERA" del 12 febbraio p.v. valevole per il Campionato di Serie D-girone H, oltre che divieti afferenti la viabilità nella zona circostante lo stadio "Viviani", i divieti di seguito riportati:

"Divieto all'interno dello stadio "A. Viviani" di introduzione , vendita e somministrazione di bevande alcoliche, con l'obbligo di somministrare ogni bevanda in bicchieri o bottiglie di plastica prive di tappo, e comunque divieto assoluto di vendita di qualsiasi prodotto in bottiglie di vetro;

Divieto per tutti gli esercizi pubblici lungo via Viviani, via Nazario Sauro e viale Marconi, dalle ore 12,30 alle ore 17,30, di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, nonché di vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro";

VISTO

il vigente REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO "A Viviani", per il Campionato di Calcio di Serie "D" L.N.D. per l'anno agonistico 2015-2016 ed in particolare il paragrafo relativo alle "LIMITAZIONI RIGUARDANTI L'USO DI BEVANDE ALCOLICHE";

RITENUTO

opportuno, per particolari motivi di sicurezza e ordine pubblico, rafforzare, ed in parte derogare, per l'incontro di calcio di domenica 12 febbraio 2017, le disposizioni di cui al citato "REGOLAMENTO D'USO" con i divieti riportati nel dispositivo del presente provvedimento;

RILEVATO

che, ai sensi e per gli effetti del predetto "REGOLAMENTO", l'allestimento del punto ristoro all'interno dello stadio è demandato alla "SSD A.R.L. " POTENZA CALCIO ", che ne ha affidato in via temporanea la gestione ad un operatore su aree pubbliche dotato di autonegozio, identificato dalla Polizia Locale di questo comune;

RITENUTO

opportuno, pertanto, con il presente provvedimento, regolare l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande all'interno dello stadio "Viviani", secondo le prescrizioni indicate dalla Questura, disponendone la notifica all'operatore commerciale già affittatario del servizio ristoro e alla "SSD A.R.L. POTENZA CALCIO", responsabile dell'allestimento del punto ristoro all'interno dello stadio, affinché ne curi l'ottemperanza;

RITENUTO

altresi, opportuno, con il presente provvedimento, adottare, a tutela delle particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica generate dall'evento calcistico in questione, secondo le prescrizioni indicate dalla Questura, misure volte ad impedire, dalle ore 12,30 alle ore 17,30 di domenica 12 febbraio 2017, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA – NOCERINA", la vendita e la somministrazione di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione nonché di altre bevande e/o alimenti contenute in lattine o altri recipienti di vetro, nell'area circostante lo Stadio Viviani , da parte degli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, dei laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, dei titolari di distributori automatici di bevande ubicati in via N.Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città ;

VISTA la Legge 25 agosto 1991,n. 287;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

- **è fatto divieto all'operatore commerciale cui affidato il servizio ristoro, indicato in calce, all'interno del predetto impianto sportivo e per il tempo del servizio stesso, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA -NOCERINA" di domenica 12 febbraio 2017 :**

- **vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**
- **vendere e somministrare alimenti e bevande in contenitori in vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico.**

Alimenti e bevande dovranno essere venduti e somministrati in contenitori in plastica privi di tappo o comunque aperti.

- **la "SSD ARL "POTENZA CALCIO" ha l'obbligo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di cui alla precedente interlinea, da parte dell'operatore commerciale cui affidato il servizio ristoro all'interno della stadio "Viviani"**

- **è fatto divieto, in occasione dello stesso incontro di calcio, dalle ore 12,30 alle ore 17,30 di domenica 12 febbraio 2017, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore , di vetro e non, nonché di altre bevande e alimenti in lattine e bottiglie di vetro;**

Alimenti e bevande dovranno essere venduti e somministrati in contenitori di plastica privi di tappo o comunque aperti.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e tramite posta interna alle UU.DD." ASSETTO DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive", "POLIZIA LOCALE", all'Ufficio MESSI NOTIFICATORI, all'Ufficio STAMPA .

L'Ufficio MESSI Notificatori è incaricato di notificare il presente provvedimento:

- **ALL' AMMINISTRATORE UNICO DELLA DELLA SSD ARL "POTENZA CALCIO" ING. VANGONE UMBERTO viale Marconi c/o Stadio "VIVIANI".**

- **AL SIGNOR CALABRESE ANTONIO, nato a Picerno (PZ) il 23/08/1956 e residente in Potenza alla c.da Bucaletto, 39/A, nella qualità di gestore del punto ristoro all'interno dello Stadio Viviani.**

La Polizia Locale è incaricata della notifica del presente provvedimento agli esercenti interessati.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 8 febbraio 2017

*IL SINDACO
(DARIO DE LUCA)*

